

Illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall'Amministrazione relativamente ad un impianto eolico

T.A.R. Sardegna, Sez. II 3 giugno 2024, n. 436 - Aru, pres.; Plaisant, est. - Grv Wind Sardegna 5 S.r.l. (avv.ti Cassar e Malinverni) c. Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ed a. (Avv. distr. Stato) ed a.

Ambiente - Illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall'Amministrazione relativamente ad un impianto eolico - Obbligo di pronunciarsi sull'istanza - Obbligo di concludere il procedimento di VIA.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

La Società GRV Wind Sardegna 5 S.r.l. (da qui in poi soltanto "GRV"), odierna ricorrente, ha presentato in data 24 luglio 2022 un'istanza di Valutazione di impatto ambientale per la realizzazione dell'impianto eolico (e relative opere accessorie) denominato *Sa Fiurida* in Comune di Erula (SS), costituito da n. 5 aerogeneratori, per una potenza complessiva di 31,5 MW.

Con nota del 16 dicembre 2022 il Ministero le ha comunicato la procedibilità dell'istanza di VIA e in data 19 dicembre 2022 ha pubblicato l'avviso pubblico di avvio della fase di consultazione prevista dall'art. 24 del d.lgs. n. 152/2006, successivamente ripubblicato a seguito di alcune integrazioni richieste da GRV.

La fase di consultazione si è conclusa in data 16 agosto 2023, ma da quel momento non vi è più stato alcun avanzamento dell'iter procedimentale.

Con il ricorso in esame, notificato in data 15 febbraio 2024, GRV chiede, in primo luogo, dichiararsi l'illegittimità del silenzio serbato:

- dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, la quale avrebbe dovuto predisporre lo schema di VIA entro trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione, cioè entro la data del 15 settembre 2023;
- dal competente Direttore generale del Ministero dell'Ambiente, che avrebbe dovuto adottare il provvedimento di VIA entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l'adozione del parere della Commissione Tecnica, previa acquisizione del concerto del competente Direttore generale del Ministero della Cultura, dunque entro il termine del 15 ottobre 2023;
- dal titolare del potere sostitutivo, nel caso di specie il Capo del Dipartimento Sviluppo Sostenibile come da nomina con decreto ministeriale 6 marzo 2020, n. 56, il quale, ai sensi dell'art. 25, comma 2 quater, del d.lgs. n. 152/2006 -vista l'inerzia degli organi sopra indicati- avrebbe dovuto adottare i provvedimenti di rispettiva competenza entro i trenta giorni successivi.

La ricorrente chiede, inoltre, la nomina di un commissario ad acta affinché provveda in termini nel caso di perdurante inadempimento e la condanna del Ministero dell'Ambiente all'indennizzo e al risarcimento dei danni da ritardo, previo mutamento del rito in ordinario, nella misura da quantificarsi in corso di causa.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell'Ambiente, eccependo, in primo luogo, l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, avendo il Ministero della Cultura, nel frattempo, espresso parere negativo sulla proposta formulata dalla ricorrente con nota dell'11 marzo 2024.

Inoltre la difesa erariale ha eccepito l'infondatezza del ricorso nel merito, sostenendo che il mancato esame dell'istanza proposta dalla ricorrente sia giustificato dall'art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006, a mente del quale *"Con riferimento alle procedure di valutazione ambientale di competenza statale relative ai progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, individuati dall'allegato I-bis alla parte seconda del presente decreto tra quelli a cui, ai sensi del periodo precedente deve essere data precedenza, hanno in ogni caso priorità, in ordine decrescente, i progetti che hanno maggior valore di potenza installata o trasportata prevista, nonché i progetti concernenti impianti di produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile di cui al punto 6-bis) dell'allegato II alla parte seconda e i connessi impianti da fonti rinnovabili, ove previsti"*.

Secondo il Ministero, infatti, detta norma implicherebbe una deroga, giustificata dalla rilevanza strategica ed unionale degli interventi di maggiori dimensioni, rispetto al criterio strettamente cronologico di esame delle istanze, consentendo all'Amministrazione stessa di non rispettare i termini di conclusione previsti per i progetti di minore rilevanza laddove risulti impossibile per il numero dei *"progetti più strategici"*, come nel caso ora in esame.

All'udienza camerale del 29 maggio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

Deve premettersi che, alla luce di quanto disposto dall'art. del c.p.a. 117, comma 3, del codice del processo amministrativo, nella presente sede processuale può essere esaminata la sola domanda avente a oggetto la dichiarazione di illegittimità del silenzio, mentre per la cognizione della domanda risarcitoria-indennitaria deve disporsi la rimessione della causa sul ruolo ordinario.

Ciò premesso, non merita, prima di tutto, accoglimento l'eccezione di difetto di interesse sollevata dalla difesa erariale,

semplicemente perché il parere negativo del Ministero della Cultura non conclude l'iter previsto a seguito della presentazione dell'istanza e non implica un vero e proprio arresto procedimentale, restando al Ministero dell'Ambiente, laddove intendesse esprimersi positivamente sulla proposta, la possibilità di attivare la procedura di composizione del contrasto prevista dall'art. 5 della legge 23 agosto 1998, n. 400 e ss.mm.ii.

Nel merito la domanda di accertamento dell'illegittimità del silenzio è fondata, per le ragioni che si passa a esporre.

Ai sensi dell'art. 25, comma 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006 *“Per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, la Commissione di cui al medesimo comma 2-bis, si esprime entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all'articolo 24 e comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all'articolo 23 predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Nei successivi trenta giorni, il direttore generale del Ministero della transizione ecologica adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di venti giorni”*.

Il comma 7 del medesimo art. 25 precisa che *“Tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9 quater e 2 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241”*.

Pertanto, una volta esaurita la fase di consultazione, il Ministero dell'Ambiente è tenuto a concludere l'iter procedimentale entro termini precisi -che riguardano tanto l'adozione del provvedimento finale quanto le fasi prodromiche- scaduti infruttuosamente i quali dovrebbe attivarsi il potere sostitutivo, nel caso di specie, del Capo del Dipartimento Sviluppo Sostenibile, a sua volta tenuto a provvedere in luogo degli organi ordinariamente competenti entro un termine preciso.

Nel caso in esame, invece, tutti i suddetti termini risultano violati da tempo e il Ministero non ha attualmente adottato il provvedimento conclusivo, risultando inadempiente al proprio obbligo di concludere il procedimento con provvedimento espresso.

È fallace, infine, l'unica argomentazione difensiva ministeriale secondo cui l'art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006, dettando la priorità dell'esame delle proposte aventi a oggetto gli impianti di maggior potenza, giustificerebbe il mancato rispetto dei termini previsti per la decisione delle altre domande, anche alla luce dell'attuale contesto caratterizzato dalla presentazione di un elevatissimo numero di richieste.

Sul punto il Collegio condivide, infatti, l'unico orientamento giurisprudenziale formatosi sul punto secondo cui *“non appaiono circostanze idonee ad escludere il mancato decorso dei termini appena richiamati quelle rappresentate dal Ministero dell'Ambiente (presentazione di un enorme numero di progetti da vagliare, con conseguente necessità per l'Amministrazione di esaminare in via prioritaria le istanze riguardanti progetti con maggiore valore di potenza installata o trasportata, alla luce di quanto previsto dall'art. 8, comma 1, d.lgs. n. 152/2006), tenuto conto che un'ipotetica adesione alla ricostruzione ermeneutica offerta da parte resistente implicherebbe la sostanziale interpretatio abrogans delle previsioni normative afferenti ai termini procedimentali per l'adozione del provvedimento di VIA di cui si discute, con conseguente elusione dei medesimi termini, espressamente qualificati come perentori dallo stesso Legislatore, ai sensi dell'art. 25, comma 7, d.lgs. n. 152/2006”* (così TAR Puglia, Lecce, 23 aprile 2024, n. 588; conforme T.A.R. Campania, Napoli, 4 aprile 2024, n. 2204).

Non può, in altre parole, accogliersi una prospettazione difensiva che comporterebbe la disapplicazione *de facto* della vigente normativa sui termini di conclusione del procedimento, la quale costituisce un'ineludibile garanzia di certezza dei rapporti, nonché di efficacia e trasparenza dell'azione amministrativa.

Infine il Collegio ritiene opportuno, allo stato, non procedere alla richiesta nomina del Commissario ad acta, fermo restando che se l'inerzia dovesse protrarsi oltre i termini indicati in dispositivo l'interessata potrà ripresentare la richiesta di nomina del commissario.

Per quanto premesso, dunque, la domanda di accertamento dell'illegittimità del silenzio va accolta, agli effetti di cui in dispositivo, mentre deve disporsi la rimessione della causa nel ruolo ordinario per la trattazione della domanda di indennizzo e risarcimento dei danni da ritardo.

Le spese processuali seguono la soccombenza, come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, dichiara l'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Ambiente sulla richiesta di VIA presentata da Grv Wind Sardegna 5 S.r.l. per la realizzazione dell'impianto eolico denominato *Sa Fiurida*, e, per l'effetto, dispone che la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC predisponga lo schema di provvedimento di VIA entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, il Diretto generale della Transizione ecologica del Ministero dell'Ambiente adotti il provvedimento conclusivo del procedimento entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla ricezione dello schema da parte della suddetta Commissione e che il Capo del Dipartimento Sviluppo Sostenibile, quale titolare del potere sostitutivo, adotti i provvedimenti sopra descritti entro i successivi 60 giorni in caso di ulteriore inadempimento degli organi ordinariamente competenti.

Dispone la rimessione della causa nel ruolo ordinario ai fini della decisione della domanda di indennizzo e risarcimento del danno da ritardo.

Condanna il Ministero dell'Ambiente alla rifusione delle spese di lite in favore della società ricorrente, liquidate in euro 1.500,00 oltre agli accessori di legge e al contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

(Omissis)

Fondazione



OSSERVATORIO
SULLA CRIMINALITÀ
NELL'AGRICOLTURA
E SUL SISTEMA
AGROALIMENTARE

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it